



OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Gennaio – febbraio 2026

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management degli scorsi mesi.

Revocabilità del fondo patrimoniale per sopravvenienza di figli: esclusa la natura di donazione obnuziale (Cass. n. 1950/2026)



Abstract

In materia di contratti, è revocabile per sopravvenienza di figli l'atto di costituzione e dotazione del fondo patrimoniale. Va esclusa pertanto l'applicazione della disciplina relativa alla donazione obnuziale quando l'atto intende contribuire ai bisogni di una famiglia già formata da anni.

Il caso

La vicenda ha avuto origine nel 2003, con atto di citazione proposto da A.A., nei confronti dei suoi zii B.B. e C.C. avanti al Tribunale di Macerata. Nello specifico, A.A. ha costituito un fondo patrimoniale in loro favore, conferendo nello stesso tre immobili di sua proprietà allo scopo di per far fronte ai bisogni della loro famiglia, formatasi 35 anni prima.

Successivamente, A.A. ha scoperto che, in forza dell'atto notarile di costituzione del fondo, era stata altresì trasferita ai convenuti la proprietà dei beni vincolati al fondo; su tali immobili, infatti, il concessionario della riscossione, creditore dello

zio B.B., aveva iscritto un'ipoteca per cartelle esattoriali non pagate.

L'attore ha dunque agito in giudizio chiedendo:

- la nullità totale o parziale, limitatamente all'effetto traslativo della proprietà, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale da lui istituito in favore dei convenuti;
- in subordine, la nullità parziale della donazione dei tre immobili per mancata accettazione da parte dei donatari;
- in via ulteriormente subordinata, la revoca parziale della donazione degli immobili per sopravvenienza di figli, atteso che nel 2001, pochi mesi dopo la costituzione del fondo, gli era nata una figlia.

Il Tribunale di Macerata con sentenza n. 396/2014, e successivamente la Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 456/2020, ha respinto la domanda di nullità dell'atto costitutivo, ravvisando l'effetto traslativo dell'atto pubblico di costituzione del fondo e l'applicabilità alla costituzione traslativa delle norme sulla donazione obnuziale e di conseguenza ha escluso la revocabilità per sopravvenienza dei figli ai sensi dell'art. 805 c.c.

A.A. ha quindi proposto impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, contestando l'applicazione della disciplina della donazione obnuziale e di conseguenza l'irrevocabilità per sopravvenienza dei figli.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo erronea l'applicazione della disciplina della donazione obnuziale all'atto di costituzione del fondo.

La Corte, richiamando l'art. 785 c.c., ha posto in risalto la definizione della donazione obnuziale come *"una donazione in vista di un futuro matrimonio"*.

Nel caso in esame emerge chiaramente che il trasferimento a titolo gratuito dei beni non presentava i presupposti richiesti dalla norma difatti:

- gli zii beneficiari erano sposati da 35 anni;
- l'atto non conteneva alcun riferimento a un matrimonio futuro e non ancora concluso;
- la causa dell'attribuzione era esclusivamente quella di contribuire ai bisogni della famiglia formatasi 35 anni addietro, senza presenza di figli minori.

Di conseguenza, la qualificazione e l'applicazione della disciplina operata dai giudici di merito è risultata incompatibile con i presupposti normativi.

La Cassazione ha infatti escluso la natura obnuziale e ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale integrasse un atto di liberalità e, come tale, soggetto alla disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 809 c.c.. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso.

Osservazioni

La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., è il contratto con il quale una parte arricchisce un'altra per spirito di liberalità, disponendo in suo favore di un diritto ovvero assumendo verso di essa un'obbligazione.

La donazione obnuziale è un tipo di donazione caratterizzata dal collegamento funzionale con un matrimonio futuro. L'art. 785 c.c. richiede infatti che la liberalità sia effettuata *"in riguardo di un determinato matrimonio"*, elemento necessario ai fini dell'attribuzione.

A tale donazione è applicabile, in via estensiva, la disciplina di cui agli artt. 769 ss. c.c., salvo la normativa particolare contenuta nell'art. 805 c.c., che sancisce la irrevocabilità per causa di ingratitudine, per sopravvenienza di figli delle donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Ne deriva che il motivo dell'attribuzione – la celebrazione del matrimonio – deve emergere in modo chiaro e testuale dall'atto, costituendo un requisito essenziale e insostituibile.

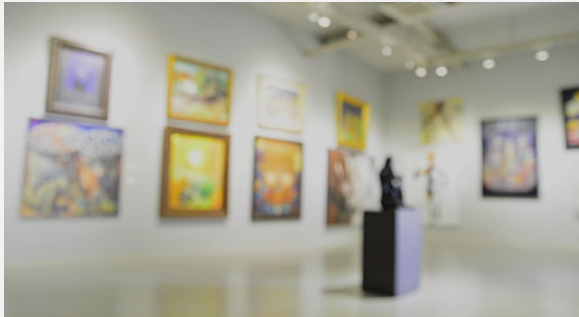
Nel caso di specie, infatti, mancano i presupposti di tale donazione:

- non è sufficiente che l'attribuzione riguardi una "famiglia";
- non è sufficiente che l'atto sia destinato ai bisogni familiari;
- non è possibile estendere analogicamente l'istituto a situazioni prive del riferimento al futuro matrimonio.

A tale proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere la costituzione del fondo patrimoniale, con lo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, un atto a titolo gratuito, non sorretta da un dovere giuridico o morale (*Cass n. 27178/2025*) e in quanto tale soggetto alla disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 809 c.c.

* * *

Cessione di opere d'arte e qualificazione del reddito: l'incerto confine tra collezionismo e attività economica



Abstract

La sentenza n. 12832 del 29 settembre 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma affronta, ancora una volta, il tema particolarmente delicato della qualificazione fiscale delle cessioni di opere d'arte poste in essere da soggetti privati.

Muovendo dalla nota distinzione tra mercante d'arte, speculatore occasionale e collezionista, la Corte è chiamata a valutare se le operazioni contestate dall'Amministrazione finanziaria integrino un'attività d'impresa, ovvero debbano essere ricondotte nell'alveo dei redditi diversi ex art. 67 TUIR o infine, esenti da tassazione.

La pronuncia, pur richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, mette in luce le persistenti incertezze applicative del sistema, confermando come gli indici elaborati siano spesso sfumati e fortemente dipendenti dal caso concreto.

Il caso

La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale venivano recuperate a tassazione, ai fini IRPEF e IVA, le somme percepite dal contribuente nel corso del periodo d'imposta 2017 a seguito della cessione di numerose opere d'arte.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il contribuente avrebbe svolto l'attività di compravendita di opere d'arte in modo abituale e professionale, integrando così i presupposti del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, nonché della soggettività passiva IVA ex art. 4 del DPR n. 633/1972.

A sostegno di tale ricostruzione, l'Ufficio richiama una pluralità di elementi indiziari: il numero e il valore delle operazioni, i rapporti intrattenuti con case d'asta e operatori professionali del settore, le attività di consulenza svolte dal contribuente e, soprattutto, una lunga e documentata esperienza nel mercato dell'arte, risalente addirittura agli inizi degli anni Ottanta.

Ciò, sull'assunto che la qualificazione di un soggetto come imprenditore, ai fini della legislazione fiscale non coincide con la nozione che ne viene data a livello civilistico, in particolare all'art. 2082 c.c.. Infatti, a livello fiscale la qualità di imprenditore commerciale si ha in presenza di una rudimentale organizzazione aziendale e del conseguente acquisto, per la rivendita, di numerose opere d'arte, di concerto con lo svolgimento di attività promozionali.

Di talché, la reiterazione di atti – oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d'impresa – renderebbe manifesto che non si tratta di operazioni isolate, ma di attività professionalmente esercitata.

Il contribuente, di contro, sosteneva che le opere oggetto di vendita fossero entrate nel proprio patrimonio per effetto di successioni ereditarie, in particolare a seguito della morte della madre, nota collezionista e figura di rilievo nel panorama artistico nazionale.

Le cessioni contestate, pertanto, non sarebbero state il frutto di un'attività imprenditoriale, bensì espressione di una gestione del patrimonio

personale e familiare, finalizzata anche alla razionalizzazione della collezione.

La sentenza della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale, ricordando come il legislatore tributario non abbia previsto una disciplina specifica sulla tassazione delle compravendite delle opere d'arte effettuate da soggetti privati¹.

Ne deriva che la distinzione tra reddito d'impresa, redditi diversi e in via residuale cessione da parte di privati in assenza di assoggettamento della plusvalenza ad alcuna forma impositiva, deve essere operata sulla base dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione².

In tale prospettiva, viene ribadita la tradizionale tripartizione tra mercante d'arte (i.e. colui che esercita professionalmente e abitualmente l'attività di compravendita con finalità speculative); speculatore occasionale (i.e. colui che pone in essere operazioni di vendita non abituali e senza il requisito della professionalità, ma comunque sorrette da intento di lucro ancorché tale finalità non sia quella principale); collezionista (i.e. colui che acquista opere per finalità culturali e di godimento al fine di accrescere la propria collezione; le cessioni delle opere sono meramente eventuali ed accessorie e l'intento speculativo è altresì secondario).

La Corte, quindi, sottolinea come l'elemento dirimente sia rappresentato dalla preordinazione, per tale intendendosi la combinazione di tipo funzionale che sussiste tra l'acquisto e la successiva vendita delle opere.

Tale preordinazione, secondo l'orientamento della Cassazione, costituisce la vera *conditio sine qua non* per la qualificazione dell'attività come commerciale dal momento che è proprio questo collegamento – tra l'acquisto e la futura cessione – che fa emergere l'intento speculativo.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte osserva che, pur emergendo una pluralità di indici sintomatici di un'attività economicamente rilevante, non risulta adeguatamente dimostrato da nessuna delle due parti – con riferimento all'anno d'imposta in osservazione – la sussistenza o meno del nesso teleologico tra acquisto e cessione delle opere. In particolare, la Corte ritiene non decisivo il richiamo, operato dall'Amministrazione finanziaria, ad attività risalenti addirittura al 1981, affermando correttamente che tali condotte, per quanto indicative di una familiarità con il mercato dell'arte, non possono automaticamente riverberarsi su annualità molto successive; se così fosse, invero, si avrebbe una indebita dilatazione del concetto di abitudine.

In assenza di una prova certa dell'acquisto preordinato alla rivendita, la Corte esclude la configurabilità di un'attività d'impresa e, conseguentemente, della soggettività IVA.

Tuttavia, valorizzando la pluralità delle operazioni, l'entità delle plusvalenze e i rapporti intrattenuti con operatori professionali, i Giudici ritengono comunque sussistente un intento speculativo, seppur non abituale, riconducendo i proventi nell'ambito dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

Conclusioni

La pronuncia in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai

¹ Si ricorda, tuttavia, che per le imposte indirette è intervenuto il D.L. n. 95/2025 che all'art. 9 ha ridotto l'aliquota dell'IVA dal 22% al 5% per la cessione di opere d'arte.

² Cfr. tra le altre Cass. n. 6874/2023; Cass. n. 19363/2024.

consolidato, ma ne mette in luce, al contempo, le evidenti criticità applicative.

Gli indici elaborati per distinguere tra mercante d'arte, speculatore occasionale e collezionista esistono, ma risultano inevitabilmente sfumati, elastici e fortemente dipendenti dal caso concreto, con conseguente difficoltà nel garantire certezza giuridica agli operatori.

La stessa Corte sottolinea che, per la determinazione della qualifica di "mercante d'arte", sono necessari una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che deve essere verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto e quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita.

Tuttavia, indubbia è l'evidenza che tali criteri, pur formalmente chiari, siano di difficile traduzione in parametri probatori oggettivi.

La preordinazione dell'acquisto alla vendita viene correttamente individuata come elemento imprescindibile per la qualificazione imprenditoriale, ma la sua dimostrazione concreta si rivela estremamente complessa non esistendo indici normativamente tipizzati né presunzioni legali idonee a cristallizzare tale volontà.

Merita apprezzamento la scelta del Collegio di non valorizzare in modo automatico attività risalenti nel tempo – addirittura agli anni Ottanta – evitando una indebita sovrapposizione tra esperienza professionale pregressa e operazioni fiscalmente rilevanti in annualità successive. Tale impostazione appare coerente con i principi di capacità contributiva e di tipicità del presupposto impositivo.

Non può tuttavia sottacersi come, in un quadro di incertezza probatoria, la Corte abbia optato per una soluzione "di mezzo", qualificando il contribuente come speculatore occasionale.

Una scelta che, se da un lato appare equilibrata e prudente, dall'altro rivela una certa difficoltà del sistema nel fornire risposte nette.

Viene, quindi, spontaneo domandarsi quale possa essere un sufficiente quadro probatorio se – come nel caso *de quo* – le opere ottenute mediante successione non vengano indicate nella stessa in forza dell'art. 9 del D.Lgs. n. 346/90 che statuisce che le opere d'arte moderna rientrano *ex lege* nella presunzione di denaro, gioielli e mobili con valore presunto pari al 10% dell'attivo ereditario (in assenza di inventario), altresì come la mancanza di inventario è giustificata dall'assenza di possibili contrasti tra gli eredi e con i creditori del *de cuius*.

La tassazione come redditi diversi rappresenta, allora, la via più agevole quando non ricorrono con chiarezza né i presupposti dell'impresa né quelli del collezionismo puro.

In definitiva, la sentenza conferma la necessità di un intervento normativo o quantomeno interpretativo che renda più prevedibile l'inquadramento fiscale delle cessioni di opere d'arte, riducendo il margine di discrezionalità e il rischio di contenzioso.

Fino ad allora, il confine tra passione collezionistica e attività economica continuerà a rimanere, inevitabilmente, un terreno scivoloso.
S.S. A.M.

* * *

La divisione delle c.d. “masse plurime”: profili giuridici e fiscali



Abstract

La divisione di masse plurime provenienti da titoli diversi è una figura atipica ma di frequente applicazione nella prassi civile. Muovendo dall'analisi della nozione di divisione e dei titoli di provenienza, il contributo ricostruisce la natura giuridica dell'atto unitario contenente più divisioni distinte e ne individua i requisiti di validità.

Particolare attenzione è dedicata agli effetti giuridici delle attribuzioni e alla distinzione tra natura dichiarativa e traslativa della divisione. L'analisi si estende ai profili fiscali, evidenziando il principio dell'autonomia delle masse e le conseguenze in termini di tassazione.

1. Introduzione

Nel diritto civile, la divisione rappresenta l'atto mediante il quale si pone fine allo stato di comunione su uno o più beni, attribuendo a ciascun partecipante una porzione corrispondente al proprio diritto.

Essa costituisce il momento conclusivo di una situazione di contitolarità, che può derivare da una pluralità di cause: successione ereditaria, donazione, acquisto in comunione, o qualsiasi altro titolo idoneo a creare una comunione di beni.

Quando i beni oggetto di comunione non derivano da un unico titolo, ma da fonti giuridiche differenti, si parla di divisione di beni provenienti da titoli diversi.

Si tratta di una figura particolare, che pone rilevanti questioni teoriche e pratiche, sia in ordine alla sua natura giuridica, sia con riguardo ai suoi effetti sostanziali e fiscali.

In altre parole: più persone sono comproprietarie di un insieme di beni, ma non tutti quei beni derivano dallo stesso titolo (cioè dallo stesso fatto o contratto).

Ad esempio:

- alcuni beni provengono da una successione ereditaria,
- altri da una donazione congiunta,
- altri ancora da un acquisto in comunione volontaria.

Se i condividenti intendono dividere tutti questi beni in un'unica operazione, si parla appunto di divisione di beni provenienti da titoli diversi.

2. La nozione di divisione e i titoli di provenienza

L'istituto della divisione trova la sua disciplina principale negli articoli 713 e seguenti del Codice Civile, che regolano la divisione ereditaria ma contengono principi applicabili, in via analogica, a ogni forma di comunione.

La comunione può derivare:

- da un titolo unico, come nel caso della comunione ereditaria, o della comunione derivante da un contratto (es. acquisto congiunto);
- da titoli diversi, quando le stesse persone risultano comproprietarie di diversi beni, ciascuno proveniente da una diversa fonte giuridica.

In quest'ultimo caso, i beni appartengono alle stesse persone, ma non formano una massa unica ai fini della divisione, poiché ciascun bene deriva da un titolo autonomo e indipendente.

Tuttavia, le parti possono convenire di procedere a una divisione unitaria, comprendente tutti i beni comuni, anche se di diversa origine.

3. Natura giuridica della divisione di beni provenienti da titoli diversi

La dottrina e la giurisprudenza riconoscono che la divisione di beni provenienti da titoli diversi non dà luogo a un'unica divisione in senso tecnico, bensì a più divisioni distinte, compiute in un unico atto negoziale.

La Cassazione ha chiarito che, in questi casi, si è in presenza di una pluralità di masse da dividere, ciascuna riferita al proprio titolo di provenienza. L'atto che le racchiude costituisce un negozio complesso o, più precisamente, una riunione di negozi distinti, che trovano la loro unitarietà soltanto sul piano formale.

In sostanza:

- l'atto unico contiene più divisioni, una per ciascun gruppo di beni avente medesimo titolo;
- l'efficacia giuridica e gli effetti reali devono essere valutati separatamente per ciascun titolo di provenienza;
- eventuali vizi, risoluzioni o annullamenti non si estendono automaticamente alle altre divisioni contenute nello stesso atto.

Questa impostazione consente di salvaguardare la coerenza sistematica del principio secondo cui la divisione presuppone l'esistenza di una comunione unica, la quale, in presenza di più titoli, non può che essere distinta per ciascuna fonte.

4. Requisiti di validità

Perché la divisione di beni provenienti da titoli diversi sia valida, devono ricorrere due condizioni fondamentali:

- Identità soggettiva dei condividenti: tutti i beni devono appartenere alle stesse persone.
- Accordo unanime delle parti: la riunione delle diverse masse in un unico atto richiede il consenso di tutti i comproprietari. Non è sufficiente, quindi, la richiesta di uno solo, come accade nella divisione giudiziale, poiché la fusione delle operazioni ha natura convenzionale.

In mancanza di tali requisiti, l'atto sarebbe inefficace o nullo, almeno per la parte che riguarda la massa irregolarmente inclusa.

6. Effetti e conseguenze giuridiche

Gli effetti della divisione di beni provenienti da titoli diversi si producono autonomamente per ciascuna massa:

- i trasferimenti di proprietà hanno effetto dichiarativo se la comunione deriva da successione o altro titolo analogo;
- oppure traslativo, se l'atto ha la funzione di attribuire beni diversi da quelli spettanti secondo le quote.

Qualora una delle masse presenti vizi (ad esempio, annullabilità o invalidità del titolo), l'invalidità non si estende alle altre, trattandosi di negozi distinti.

7. Profili fiscali: autonomia delle masse e tassazione

Sul piano tributario, il principio dell'autonomia delle masse trova piena applicazione. L'imposta di registro, disciplinata dal TUR, distingue tra divisioni aventi natura dichiarativa, soggette

all'aliquota dell'1% ex art. 3 della Tariffa, parte I allegata al TUR, e divisioni con effetti traslativi, le quali sono assoggettate, limitatamente alla parte eccedente la quota di diritto, alle aliquote ordinarie previste per i trasferimenti, da applicarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 34, co. 2, del TUR.

Tale ultima tipologia di divisione ricorre allorché l'attribuzione dei beni ecceda, in misura superiore al 5%, i limiti di valore della quota di diritto spettante a ciascun condividente.

Ne consegue che, ai fini dell'imposta di registro, detta eccedenza è qualificata come cessione di beni altrimenti spettanti agli altri condividenti, indipendentemente dall'effettiva corresponsione del conguaglio.

Nella divisione di beni provenienti da titoli diversi, la qualificazione fiscale deve essere effettuata massa per massa, verificando se le attribuzioni rispettino le quote di diritto. In caso contrario, la parte eccedente integra una fattispecie traslativa assimilabile a una permuta e, pertanto, tassata come tale.

L'unica eccezione è prevista dall'art. 34, comma 4, TUR, che consente di considerare come una singola comunione le masse plurime quando l'ultimo acquisto derivi da successione *mortis causa*. Tale norma ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza.

Analogo criterio di distinzione si applica alle imposte ipotecarie e catastali, che devono essere liquidate separatamente per ciascuna massa e in funzione della natura dichiarativa o traslativa delle attribuzioni.

8. Considerazioni conclusive

La divisione di beni provenienti da titoli diversi rappresenta una figura giuridica di grande rilievo

pratico, soprattutto in ambito notarile e successorio. Pur non essendo espressamente disciplinata dal Codice civile, essa è pienamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in virtù dell'autonomia privata e del principio di libertà negoziale.

Sotto il profilo tecnico, l'atto unico di divisione deve essere considerato come contenitore di più negozi distinti, ciascuno riferito al proprio titolo di provenienza. Tale impostazione garantisce chiarezza nella qualificazione giuridica e coerenza nella tassazione.

In definitiva, la divisione di beni provenienti da titoli diversi costituisce un mezzo efficiente per la gestione unitaria dei patrimoni comuni, purché sia redatta con precisione formale e rispetto delle regole che disciplinano ciascuna massa.

La sua corretta applicazione consente di semplificare i rapporti patrimoniali, ridurre il contenzioso e assicurare certezza giuridica agli atti di disposizione dei beni comuni.

* * *

Successioni ereditarie: parità qualitativa tra coeredi



Abstract

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, 6 ottobre 2025, n. 26813, interviene in modo significativo in materia di divisione

ereditaria, offrendo rilevanti chiarimenti sul corretto ambito applicativo dell'istituto dei prelevamenti in natura – disciplinato dall'articolo 725 c.c. – in particolare nei casi in cui la divisione coinvolga coeredi donatari e coeredi non donatari.

L'analisi che segue si concentra sulla portata applicativa dell'articolo 725 c.c. e sul principio di parità qualitativa che deve governare i rapporti tra coeredi in sede di divisione.

Il caso

La controversia trae origine dalla divisione dell'eredità della *de cuius*, alla quale erano chiamati i tre figli Tizio, Caio e Sempronio – quest'ultimo rappresentato dai propri eredi – ciascuno per la quota di un terzo.

Con sentenza di primo grado, il Tribunale di Venezia ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando a Tizio, a Caio e agli eredi di Sempronio un terzo di un fondo agricolo (il "**Fondo Agricolo**"), e condannando Caio al pagamento di un conguaglio in favore degli eredi di Sempronio.

Avverso tale decisione, gli eredi di Sempronio hanno proposto appello, deducendo, *inter alia*, di avere diritto all'assegnazione integrale dei beni relitti, in quanto Tizio e Caio avevano già trattenuto e successivamente alienato a terzi i beni loro donati in vita dalla *de cuius*, attribuiti per due terzi a Caio e per un terzo a Tizio.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1793/2020, ha disposto la divisione dell'asse ereditario in parti uguali tra i tre figli, attribuendo a ciascuno un terzo, e ha stabilito che le donazioni ricevute in vita da Tizio e Caio dalla *de cuius* dovessero essere imputate per collazione alle rispettive quote ereditarie, quali anticipazioni di eredità, al fine di ristabilire l'equilibrio tra i coeredi.

Determinato il valore della massa ereditaria e quantificata la quota di spettanza di ciascun coerede, la Corte territoriale ha accertato che Caio aveva ricevuto beni di valore eccedente la propria quota. Di conseguenza, ha ritenuto che il prelievo in natura dei beni relitti spettasse, ai sensi dell'articolo 725 c.c., sia a Tizio sia a Sempronio.

In applicazione di tale criterio, ha attribuito a Tizio, a integrazione di quanto già ricevuto per donazione, un terzo del Fondo Agricolo e agli eredi di Sempronio i restanti due terzi del Fondo Agricolo, ponendo a carico di Caio un conguaglio a favore degli eredi di Sempronio.

Avverso la sentenza d'appello, gli eredi di Sempronio hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 725 c.c. Essi hanno sostenuto che il diritto al prelievo in natura dei beni relitti spetta esclusivamente al coerede non donatario, allorché i coeredi donatari abbiano effettuato la collazione per imputazione.

Secondo i ricorrenti, nella fattispecie tale diritto avrebbe dovuto essere riconosciuto solo agli eredi di Sempronio, unico erede non donatario, e non anche a Tizio e Caio, entrambi beneficiari di donazioni, con Caio destinatario, peraltro, di attribuzioni di valore superiore alla quota di sua spettanza.

La pronuncia

La pronuncia in esame si concentra sull'applicabilità dell'articolo 725 c.c. e, in particolare, sul principio di parità qualitativa che deve regolare i rapporti tra coeredi in sede di divisione.

La Corte di Cassazione richiama l'articolo 725 c.c., secondo il quale: "*Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi*

prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura".

Secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la norma mira a ristabilire la *par condicio* tra gli eredi, riconoscendo ai coeredi a cui è dovuta la collazione ciò che avrebbero ricevuto se anche a loro fossero stati donati i beni, attraverso un prelievo formato, per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio giurisprudenziale – ormai pacifico – secondo il quale la collazione per imputazione e i prelevamenti compensativi assumono una funzione preliminare rispetto alle operazioni divisionali; pertanto, il progetto di divisione della massa ereditaria deve essere eseguito considerando esclusivamente i beni residui dopo i prelevamenti effettuati dai coeredi non donatari, al fine di garantire parità rispetto ai coeredi donatari che hanno eseguito la collazione per imputazione.

Nella fattispecie, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente fatto riferimento al valore dei beni al momento dell'apertura della successione, ha erroneamente determinato una diseguaglianza qualitativa tra eredi donatari ed erede non donatario.

In particolare, a fronte del fatto che i tre fratelli erano eredi per la quota di un terzo ciascuno, sono stati attribuiti agli eredi di Sempronio i due terzi del Fondo Agricolo, mentre a Tizio, già beneficiario di una donazione, è stato attribuito un ulteriore bene in natura pari a un terzo del Fondo Agricolo.

In questo modo, la sentenza non ha tenuto conto che, in ragione della donazione ricevuta dai coeredi Tizio e Caio, al coerede Sempronio – e per lui ai suoi eredi – spettava il diritto al prelievo del bene relitto nella sua interezza, salvi i versamenti dell'eccedenza a carico di Caio a favore degli altri coeredi.

Solo questa soluzione avrebbe garantito la parità di trattamento non solo quantitativa, ma anche qualitativa, tra coeredi non donatari e coeredi donatari, considerato che entrambi i coeredi Tizio e Caio avevano beneficiato di donazioni di valore superiore rispetto all'unico bene residuo da dividere.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e, conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia affinché applichi i principi enunciati.

Conclusioni

L'ordinanza conferma un principio fondamentale per la pratica successoria e divisoria: la collazione per imputazione e il prelievo ex articolo 725 c.c. non servono solo a riequilibrare il valore economico dei beni tra coeredi, ma anche a garantire una reale parità qualitativa.

I prelievi, pertanto, devono essere effettuati prima dell'apertura delle operazioni divisionali e assicurare che i coeredi non donatari ricevano, per quanto possibile, beni della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

La pronuncia si inserisce coerentemente nella giurisprudenza consolidata, chiarendo ulteriormente la funzione perequativa degli istituti della collazione e del prelievo, e fornendo un riferimento pratico prezioso per la gestione delle divisioni ereditarie.

* * *

Cumulabilità tra regime dei neo-residenti e nuovo regime degli impatriati



Abstract

Con la risposta a interpello non pubblicata del 19 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in tema di cumulabilità del nuovo regime degli impatriati con quello previsto per i neo-residenti. Superando l'orientamento precedentemente adottato, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di applicare congiuntamente i due regimi in assenza di un espresso divieto normativo e nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Il caso

La vicenda oggetto di interpello riguardava un cittadino britannico e la sua coniuge, entrambi residenti nel Regno Unito e intenzionati a trasferire la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2025.

I contribuenti dichiaravano di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei dieci periodi d'imposta precedenti e di non aver intrattenuto, nel periodo di osservazione, legami significativi con il territorio italiano.

Gli stessi detenevano partecipazioni qualificate in numerose società estere operanti nel settore immobiliare e degli investimenti, nonché partecipazioni indirette tramite un trust estero, che essi stessi qualificavano come entità interposta.

Sulla scorta di quanto indicato, i contribuenti hanno chiesto all'Agenzia chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere al regime dei neo-residenti ex art. 24-*bis* del TUIR, nonché di applicare contestualmente il nuovo regime degli impatriati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 209/2023.

In particolare, gli istanti intendevano assoggettare a imposta sostitutiva i redditi di fonte estera e, al contempo, beneficiare del regime degli impatriati con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di fonte italiana, sostenendo che la disciplina vigente non prevede un espresso divieto di cumulabilità tra i due regimi.

La risposta dell'Agenzia

Nel rendere il proprio parere, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente richiamato l'art. 1, co. 154, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, disposizione che prevede l'esclusione della cumulabilità del regime dei neo-residenti con i regimi agevolativi riservati ai docenti e ricercatori e ai lavoratori impatriati.

Tuttavia, l'Amministrazione ha evidenziato come tale previsione normativa faccia espresso riferimento alla disciplina previgente degli impatriati di cui all'art. 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, la quale è stata successivamente abrogata dall'art. 5, co. 9, del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Alla luce di tale abrogazione e in assenza di una disposizione che estenda in modo esplicito il divieto di cumulo al nuovo regime degli impatriati introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 209/2023, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui all'art. 24-*bis* del TUIR e il nuovo regime degli impatriati possano trovare applicazione in modo contestuale.

Tale conclusione si fonda sul presupposto che i due regimi presentano ambiti applicativi distinti e

non sovrapponibili, nonché finalità differenti, tali da consentirne un utilizzo coordinato.

Più nello specifico, la cumulabilità è ammessa a condizione che ciascun regime operi su autonome categorie di reddito, evitando duplicazioni di beneficio sulla medesima base imponibile.

Nel caso esaminato, ciò consente l'assoggettamento a imposta sostitutiva dei redditi di fonte estera ai sensi dell'art. 24-*bis* del TUIR e, al contempo, l'applicazione del regime degli impatriati ai redditi di lavoro dipendente prodotti nel territorio dello Stato.

La risposta dell'Amministrazione finanziaria si colloca, peraltro, in un contesto normativo in costante evoluzione, caratterizzato da un progressivo innalzamento dell'onere economico connesso all'accesso al regime dei neo-residenti. In tale quadro, la legge di Bilancio 2026 ha recentemente disposto l'aumento dell'imposta

sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro annui per i soggetti che acquisiscono la residenza civilistica in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2026, incidendo in modo significativo sull'attrattività complessiva dell'istituto.

L'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate conferma, nondimeno, un orientamento favorevole all'utilizzo coordinato degli strumenti agevolativi previsti dall'ordinamento tributario, contribuendo a preservare la funzione attrattiva del sistema fiscale italiano nei confronti dei contribuenti che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato.

Il chiarimento in esame si pone, inoltre, in linea di continuità con quanto già affermato nella risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 e consolida un approccio interpretativo volto a valorizzare la *ratio* incentivante dei regimi di favore, ampliando le possibilità di pianificazione fiscale in assenza di espressi divieti normativi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM



OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it